

20 MAGGIO 2015

L’“adeguatezza retributiva” delle
pensioni: meccanismi perequativi e
contenimento della spesa nella
recente lettura della Corte
costituzionale

di Paola Bozzao

Professore associato di Diritto del lavoro
Sapienza – Università di Roma

L’“adeguatezza retributiva” delle pensioni: meccanismi perequativi e contenimento della spesa nella recente lettura della Corte costituzionale*

di Paola Bozzao

Professore associato di Diritto del lavoro
Sapienza – Università di Roma

1. Con la sent. n. 70 del 2015 la Corte costituzionale torna a pronunciarsi su uno dei temi classici, e certamente più dibattuti, della materia previdenziale: quello del bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, all’“adeguatezza” dei trattamenti e le scelte di finanza pubblica richieste per la garanzia della tenuta finanziaria del Paese. La questione investe, in particolare, il profilo dell’adeguatezza della prestazione pensionistica non al momento del collocamento a riposo, quando avviene la sua prima quantificazione, ma rispetto ai mutamenti del suo valore monetario nel corso del tempo. Principio, questo, al quale il nostro legislatore ha ritenuto di dare attuazione attraverso l’istituto della perequazione automatica delle pensioni, generalizzato a fine anni ‘60 e più volte normato nel tempo, sempre con la precipua finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni pensionistiche – in quanto prestazioni economiche caratterizzate per la loro continuità nel tempo – subiscono nel corso degli anni. Da lungo tempo si discute, invero, circa la legittimità o meno di norme volte a modificare sfavorevolmente la disciplina di tali rapporti di durata, soprattutto in considerazione dell’essere il loro oggetto costituito da diritti soggettivi perfetti; possibilità non preclusa, purché sussistano “inderogabili esigenze” - quali quelle conseguenti a situazioni di grave crisi economica - che ne possano giustificare l’adozione. Un principio, quest’ultimo, costantemente affermato dalla Corte che, fin dall’origine, ha affrontato il tema della perequazione pensionistica nei termini della dialettica tra

* Il testo ripropone l’intervento tenuto al Seminario a porte chiuse sulla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, tenutosi il 15 maggio 2015 a Roma e organizzato da *federalismi.it*.

garanzia di diritti fondamentali e rispetto degli equilibri finanziari (sent. n. 349/1985); giungendo sempre a legittimare le scelte restrittive adottate, di volta in volta, dal legislatore.

La sentenza n. 70 del 2015 interrompe, oggi, questa serie positiva, pronunciandosi la Corte a sfavore della norma contenuta nell'art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, conv. da l. n. 214/2011, che ha introdotto – per il biennio 2012-2013 - il blocco integrale del meccanismo perequativo per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. Il ricorso al blocco della perequazione non costituisce una novità, rinvenendosi già in due precedenti disposizioni, concernenti, la prima, l'anno 1998; la seconda, il 2008. L'azzeramento temporaneo della rivalutazione ha interessato, nel primo caso, i trattamenti pensionistici di importo medio-alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo (l. n. 449/1997); nel secondo, i trattamenti particolarmente elevati, di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo (l. n. 247/2007). Per entrambi gli interventi si è aperto un contenzioso davanti ai giudici costituzionali; in entrambi i casi l'operato del legislatore è stato assolto, appellandosi i giudici ai due limiti classici che condizionano i *dicta* della Corte: la discrezionalità del legislatore e il necessario rispetto delle esigenze di bilancio.

2. Può essere utile ripercorrere, in estrema sintesi, il ragionamento seguito nei due giudizi di infondatezza, per i riflessi prodotti sulla pronuncia oggetto di queste prime osservazioni. Così, con riguardo al blocco del 1998, la Corte ha evidenziato come tale misura fosse contenuta in una legge recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, “sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli equilibri di bilancio” (ord. n. 256 del 2001). Più articolato il ragionamento sviluppato relativamente al blocco per il 2008 (sent. n. 316 del 2010), in cui la Corte ha con nettezza riaffermato il principio per cui la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, presidiato proprio dallo strumento della perequazione automatica, incontra il limite delle risorse disponibili. Il giudizio cui perviene la Corte può essere così sintetizzato: non sussiste un diritto costituzionale alla perequazione a cadenza annuale, né all'aggancio costante delle pensioni alle retribuzioni, soprattutto quando le pensioni “per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo”; è questo il caso dei trattamenti pensionistici incisi dalla norma impugnata, che si sono rivelati comunque idonei, in ragione della consistenza dei loro importi, a realizzare una tutela adeguata. Infine, il blocco risulta giustificato anche in ragione della chiara finalità solidaristica ad esso sottesa, fungendo da contrappeso all'espansione della spesa pensionistica

dovuta alla graduazione dell'entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al pensionamento di anzianità (c.d. scalone). E tuttavia, a conclusione delle sue motivazioni, la Corte mette sull'avviso il legislatore, puntualizzando – a mo' di monito - che “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità ... perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta”.

3. E proprio alla luce di quest'ultimo passaggio, può dirsi che la sentenza n. 70/2015 era, in qualche misura, annunciata¹: perché quel monito, come ci ricorda la Corte stessa, “non è stato ascoltato”. I giudici delle leggi, insomma, con la pronuncia del 2010 avevano già tracciato al legislatore il percorso delle scelte da effettuare in una materia caratterizzata, sempre più, da una logica (più che acquisitiva di benefici) distributiva di sacrifici, e da un crescente richiamo alla solidarietà (anche) dei pensionati più abbienti per garantire la tenuta finanziaria del sistema. Indicazione, questa, disattesa invece dal legislatore, che non solo ha reiterato l'azzeramento perequativo, ma ha anche nettamente abbassato la soglia parametro, così penalizzando i percettori di trattamenti pensionistici molto modesti. Misura fortemente rigoristica, cui ha fatto seguito un altrettanto rigorosa pronuncia, che ha condotto la Corte ad affermare, con forza (ma non senza una forte spaccatura interna²), il suo ruolo di severo garante dei principi costituzionali. Stupisce invero, alla luce di quanto detto, l'assoluta “sordità” del legislatore nel recepire il chiaro monito della Corte. Vero è che, in quello specifico momento, la situazione economica del Paese richiedeva correttivi urgenti e significativi; ma forse, proprio alla luce di quel pronunciamento, sarebbe stato auspicabile che il legislatore rinvenisse, già in quel delicato momento, un più ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze della finanza pubblica e la tutela dei diritti previdenziali coinvolti. E, del resto, della necessità di “riassestare il tiro” lo stesso legislatore si è reso conto di lì a poco quando, dapprima con la l. n. 228/2012, poi con la l. n. 147/2013, ha ridefinito l'operatività del meccanismo perequativo, attraverso la previsione di un nuovo impianto normativo, temporalmente limitato al triennio 2014-2016, richiamato – e in qualche misura già avallato – dalla stessa Corte nella sentenza in esame. E' la Corte ad affermare, infatti, che il

¹ Così P. SANDULLI, *La “telenovela” costituzionale della perequazione pensionistica (Corte cost. n. 70/2015)*, in www.mefop.it.

² La sentenza sulla pensioni ha fatto emergere una netta spaccatura all'interno della Consulta: 6 contro 6, con il voto decisivo del presidente Alessandro Criscuolo.

legislatore del 2013, nel riproporre un discrimen tra fasce di importo, si è ispirato “a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza”; ciò anche se in quelle norme è previsto, comunque, l’azzeramento integrale della rivalutazione “per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo Inps, per il solo anno 2014”. Di fatto, un’ulteriore reiterazione del blocco per l’anno 2014, seppure ad impatto economico più contenuto; sul quale la stessa Consulta nulla rileva. Tanto da potersi leggere, in questo silenzio, un’apertura verso sospensioni più *soft* del meccanismo perequativo, tarate su importi pensionistici più consistenti di quelli interessati dalla norma oggi censurata; potendosi in quest’ottica ritenersi compatibili – se effettivamente rispondenti ad “esigenze inderogabili” - imminenti soluzioni legislative, retroattivamente orientate verso una siffatta direzione.

4. Da tale più recente legislazione, così come da quella ad essa precedente, si discosta – come si diceva - la disposizione sottoposta al giudizio di incostituzionalità: la reiterata previsione della manovra di blocco, per di più con durata biennale (2012-2013), e l’individuazione, quale soglia di sua operatività, di trattamenti pensionistici di importo molto modesto (prevedendosi, si ricorda, che le pensioni di importo complessivo superiori a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione), sono ritenute dalla Corte lesive del diritto alla prestazione previdenziale adeguata enunciato nell’art. 38 Cost. Un diritto che risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio; la norma oggetto di censura, afferma la Corte, “si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi”. Risultano così intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Se vagliata sotto tali profili, risultano valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sent. n. 349 del 1985). Forse ha pesato, sul giudizio della Corte, l’impatto ancora incerto derivante dal reintrodotta contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici molto elevati (art. 1, co. 486, l. n. 147/2013), con riguardo al quale la Corte dei

Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, ha, di recente, sollevato questione di costituzionalità (sulla incostituzionalità del precedente contributo di perequazione, v. Corte cost. n. 116/2013).

5. Quali, a questo punto, le implicazioni derivanti dall’impianto motivazionale fin qui sinteticamente richiamato? In queste prime e brevi note possono appena accennarsi alcuni spunti di riflessione, sui quali ci si riserva approfondimenti successivi.

Un rapido cenno, innanzitutto, va al ridimensionato rilievo della “contingente situazione finanziaria” richiamata nella disposizione dichiarata incostituzionale, solo per sottolineare che quell’inciso necessita di essere contestualizzato all’interno del disegno contenuto nell’art. 24, “norma quadro” in cui si concentra, essenzialmente, la riforma pensionistica di fine 2011. Tale articolo prevede, infatti, un pacchetto di norme dirette a “garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo” (così, testualmente, il comma 1 della norma citata): un’ampia gamma di misure più o meno esplicitamente finalizzate – in netta linea di continuità con le riforme precedenti - al contenimento del costo della spesa sociale. Lo stretto, “inequivocabile” collegamento tra tale articolata disciplina e gli obiettivi e i contenuti, di lungo periodo, della manovra finanziaria del 2011 è stato ben evidenziato nella recente sentenza n. 6 del 2015, in cui la Corte ha escluso l’ammissibilità del referendum abrogativo del citato art. 24, proprio in ragione dell’essere, quel provvedimento, necessario per l’equilibrio di quella manovra. Si tratta quindi di una legge che, per la sua stessa configurazione, non risulta riconducibile ad una “qualunque legge” che “persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale” (tanto che il disegno di legge n. 3066, di conversione del d.l. n. 201 del 2011, è stato espressamente qualificato come «Collegato alla manovra finanziaria»). E si tratta oggi, come è evidente, di misure di stabilizzazione della finanza pubblica ben più urgenti di quelle predisposte più di un ventennio fa, quando già la Corte aveva negato l’ammissibilità del referendum abrogativo della c.d. riforma Amato (d.lgs. n. 503/1992), sul presupposto che già allora la revisione del sistema pensionistico ivi contenuta era stata finalizzata “alla stabilizzazione del sistema per dare sicurezza ai pensionati attuali e futuri sulla tenuta finanziaria del sistema stesso” (Corte cost. n. 2/1994).

6. Il passaggio da ultimo evidenziato consente di svolgere un’ulteriore riflessione, che attiene alle possibili implicazioni derivanti, sul piano concettuale e sistematico, dal ragionamento sotteso

alla motivazione della Corte; ciò nella prospettiva della costruzione di un sistema di sicurezza sociale che dovrebbe restare fondato su una solida equità intra e inter-generazionale, e su un principio solidaristico troppo spesso “marginalizzato” dal più recente legislatore. Mi spiego.

La Corte ci ricorda, correttamente, che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost.; concludendo poi nel senso che la norma censurata, andando a ledere la conservazione del potere di acquisto delle somme percepite - specie dai titolari di trattamenti previdenziali modesti - intacca i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita, e l’adeguatezza. “Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.

7. Qui premono due brevi considerazioni.

La prima attiene alla configurazione della pensione quale retribuzione differita, prospettata molte volte dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento ai trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato; ciò soprattutto nell’ottica di verificare i criteri di aggiornamento delle pensioni dei dipendenti pubblici e il loro periodico adeguamento rispetto alle retribuzioni del personale in servizio (v., tra le più significative, le sentt. n. 409/1995 e n. 30/2004). Si tratta, però, di situazioni molto diverse da quelle riferibili ai rapporti di lavoro alle dipendenze di un soggetto privato. I trattamenti di quiescenza riconosciuti ai dipendenti statali sono stati infatti, fino a non molti anni fa, “a carico del bilancio dello Stato”; quest’ultimo, attraverso le articolazioni strutturali del Ministero del Tesoro, erogava le prestazioni pensionistiche “in evidenza di cassa”, provvedendo l’ente datore di lavoro solo a trattenere dalla busta paga la quota di contribuzione sociale posta a carico del dipendente. Ed è proprio sul presupposto della diversità strutturale esistente tra il rapporto di impiego nelle pubbliche amministrazioni - le cui prestazioni lavorative si esplicitano nell’esercizio di funzioni pubbliche - ed il lavoro privato che la giurisprudenza nazionale ha, fin dalle origini, costantemente ritenuto che i trattamenti di quiescenza dei lavoratori pubblici rivestissero non natura previdenziale ma, piuttosto, natura di retribuzione differita; ciò in quanto considerati proiezioni dello stipendio, direttamente legati alla natura del lavoro prestato. Un’impostazione, quest’ultima, progressivamente superata a partire dai primi anni 90’ quando, relativamente agli istituti

propriamente pensionistici, l'esigenza di omogeneità è stata fatta propria dal legislatore; procedendosi - sul piano sostanziale delle tutele - ad omogeneizzare progressivamente l'assetto regolativo che a lungo ha disciplinato il sistema previdenziale per l'area del lavoro pubblico alle regole in vigore nel settore privato. Ciò nonostante, la prospettazione della pensione quale retribuzione differita - quale, dunque, accantonamento graduale di una parte di retribuzione da percepire al termine della vita lavorativa - si è radicata all'interno dei *dicta* della Corte, tanto da essere stata, anche in tempi più recenti e sempre con riguardo a posizioni di dipendenti pubblici, più volte riproposta (v. la sent. n. 208/2014 e, seppure incidentalmente, la sent. n. 116/2013).

8. Da tale configurazione discende l'applicazione, al trattamento di quiescenza, del criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, che viene così affiancato al criterio di adeguatezza (Corte cost. n. 70/2015; con riferimento al trattamento pensionistico ordinario, v., di recente, Corte cost. n. 208/2014, che richiama la sent. n. 116/2013). Come si è già detto, è proprio sul combinato disposto di questi inequivocabili parametri costituzionali, sul “nesso inscindibile” (sono parole della Corte) che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., che la Corte rinviene la collisione della normativa *de qua* con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Non è certo questa la sede per ricostruire la complessa e non sempre lineare giurisprudenza costituzionale in cui la Corte - nel tentativo di riempire di contenuto il principio dell'adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita, principio in sé aperto e che lascia al legislatore ampia libertà nell'attuazione delle finalità con esso perseguite (sent. 31/1986) - ha, seppure con diverse prospettazioni, richiamato il collegamento esistente tra gli artt. 36 e 38 Cost.³; ciò sempre nella consapevolezza che tale lettura sinergica si realizzi alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. Ed in effetti, che debba sussistere una qualche corrispondenza tra retribuzione e pensione, la Corte lo ha affermato da molti anni; la lettura sistematica di tali norme, costantemente proposta dai giudici delle leggi, certamente esclude che il livello del trattamento previdenziale adeguato possa ignorare del tutto la posizione economica e sociale raggiunta dal soggetto interessato. Anzi. In più occasioni - per lo più, si sottolinea, per situazioni riguardanti dipendenti del settore pubblico - è stato ribadito come dai suddetti articoli derivi una particolare protezione del lavoratore, “nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un

³ Si veda, al riguardo, l'approfondita analisi compiuta da M. D'ONGHIA, *Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale*, Cacucci, 2013, spec. p. 135 ss.

prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa” (Corte cost. n. 173/1986). E tuttavia da ciò non discende che i livelli del trattamento previdenziale e delle retribuzioni debbano coincidere, né che debba sussistere un costante adeguamento del primo al mutevole potere d’acquisto della moneta, restando la commisurazione del trattamento al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro rimessa alle determinazioni discrezionali del legislatore, “le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell’attuazione graduale di quei principi” (Corte cost. n. 226/1993; nei medesimi termini, v. da ultimo la sent. n. 208/2014).

9. Questo collegamento viene ad essere particolarmente valorizzato nella sentenza n. 70 del 2015. L’art. 38 Cost. non solo assorbe e incorpora il criterio della sufficienza della retribuzione (Corte cost. n. 216/1972); ma risulta strutturalmente vincolato al principio di proporzionalità della retribuzione, attraverso quel nesso inscindibile su cui la Corte invita il legislatore ad esercitarsi “nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa”.

Prendo spunto da ciò per passare alla seconda riflessione, concernente i nuovi scenari che, per il nostro sistema previdenziale, potrebbero aprirsi a seguito della prospettazione oggi offerta dalla Corte. Ed invero, nella valutazione dell’adeguatezza della prestazione pensionistica, il pendolo della bilancia potrebbe risultare fortemente orientato verso un criterio di tipo prevalentemente meritocratico, nella misura in cui il diritto alla pensione adeguata risulti inscindibilmente connesso al principio della proporzionalità retributiva. Si tratta di principi, però, che conservano “innegabili elementi di reciproco scostamento”⁴, rispondendo il primo al soddisfacimento di un interesse strettamente individuale (l’attribuzione e la conservazione del reddito proporzionato al lavoro prestato); mentre il principio di adeguatezza deve essere inteso nella sua accezione redistributiva (più che retributiva), essendo volto a soddisfare, per sua stessa natura, un interesse collettivo, a rilevanza pubblica, rinvenibile nella rimozione delle situazioni di bisogno socialmente rilevante, di cui si fa carico lo Stato.

Lo stretto collegamento sinergico tra proporzionalità e adeguatezza richiede poi di chiarire a quale retribuzione dovrebbe ritenersi proporzionata la pensione, per risultare adeguata: se

⁴ M. CINELLI, *I livelli di garanzia nel sistema previdenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 1999, spec. p. 65.

all'ultima percepita (ma questo in passato la Corte lo ha escluso), ovvero a quella percepita nell'ultimo periodo lavorato o, ancora, a quanto percepito nell'arco dell'intera vita professionale. La puntualizzazione non è di poco conto, soprattutto in vista del profilarsi di soluzioni normative (ad oggi ancora in discussione) orientate – nella consueta finalità di contenimento della spesa previdenziale – alla rideterminazione dell'importo delle pensioni “retributive” (la prevalenza di quelle oggi in godimento) con il nuovo e meno vantaggioso metodo di calcolo contributivo (con conseguente rimodulazione del differenziale in eccesso). C'è da interrogarsi sui possibili margini costituzionali di una siffatta misura, nonché su quale retribuzione si debba parametrare l'adeguatezza della prestazione pensionistica: ciò senza dimenticare che “anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale - il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il *quantum* del trattamento previsto” ([sentt. n. 211/1997; n. 417 del 1996](#)).

In un'accezione “meritocraticamente” orientata del sistema di previdenza sociale, resta infine da valutare quali margini permangano per il perseguimento di un progetto di eguaglianza sostanziale di tipo non solo intra-generazionale (tra gli attuali pensionati), ma piuttosto a valenza inter-generazionale. La Corte ci dice che il rispetto dei parametri della proporzionalità e dell'adeguatezza “si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36 Cost.”. Ma non possiamo dimenticare che quei trattamenti, di cui beneficiano gli attuali pensionati, operano all'interno di un sistema previdenziale strutturalmente radicato su una forte solidarietà inter-generazionale, quale è quella che permea il meccanismo tecnico finanziario c.d. a ripartizione. Di modo che i lavoratori che oggi finanziano le pensioni in godimento dovranno, per avere accesso a loro volta al trattamento pensionistico, non solo maturare più rigorose condizioni di accesso ma, altresì, vedersi applicato un sistema di calcolo meno favorevole (accedendo quindi ad una prestazione di importo più ridotto).

E' necessario, allora, ripensare un sistema di *welfare* costruito su una più equa e ponderata ripartizione delle sempre più esigue risorse disponibili, nell'ottica del loro solidaristico ri-orientamento anche a salvaguardia delle “nuove” generazioni (che ormai tanto nuove non sono più, trattandosi dei neoassunti dopo il 1996 e, quindi, degli attuali quarantenni)⁵. E' un compito che spetta, *in primis*, al legislatore, soggetto istituzionale sul quale grava il compito, non più

⁵ Sulla necessità di tutelare i diritti delle generazioni future v. ampiamente M. PERSIANI, *Crisi economica e crisi del welfare state*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2013, spec. p. 659 ss.



rimandabile, di prospettare soluzioni nuove e rigorose, che diano effettività ai diritti previdenziali di tutti i lavoratori (attuali, futuri e passati); sotto lo sguardo, certo sempre vigile e attento, del giudice delle leggi.